



Sent. Non definitiva 449/15
R.G.C. 1078/15
Cron. 2300/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice di Pace dell'Ufficio di Imola - dott. Giuseppe Mazzacurati - ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

Nella causa iscritta al N° 1078, R.G.A.C. dell'anno 2015

promossa da

[redacted] rappresentata e difesa dall'avv. Marco Bordoni, con domicilio eletto presso e nel proprio studio in San lazzaro di Savena, Via Emilia nr. 3, attrice,

contro

Società Cattolica di Assicurazioni, soc. cooperativa a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona, Lungadige Cangrande nr. 16, convenuta contumace,

e contro

Maranesi Rino, residente in Budrio (BO), Via Martiri Antifascisti nr. 44/ a, convenuto contumace,

e con l'intervento volontario di

Società Reale Mutua di Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Pennica, con domicilio eletto presso e nel proprio studio in Bologna, Via Barberia nr. 6, interveniente.

Oggetto: Ammissibilità dell'intervento.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo posta, la sig. ra [redacted] quale conducente del veicolo targato [redacted] di proprietà del sig. [redacted] e assicurato presso la Società Reale Mutua di Assicurazioni per la responsabilità civile, ha chiamato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentirli condannare, in solido fra di loro, al pagamento delle somme a lei dovute per il risarcimento dei danni fisici a lei provocati dal veicolo targato [redacted] di proprietà di [redacted] ed assicurato per la responsabilità civile presso la Società Cattolica di Assicurazioni, soc. cooperativa a responsabilità limitata, e condotto nell'occasione da [redacted].

All'udienza di comparizione del 6 Luglio 2015 è presente per parte attrice l'avv. Daniele Rastelli, in sostituzione del difensore di fiducia, nessuno per i convenuti ritualmente citati. E' presente l'avv. Corrado De Trizio che spiega intervento volontario della Società Reale Mutua di Assicurazioni, intervento cui l'avv. Daniele Rastelli si oppone.

Il giudice fissa udienza di precisazione e conclusioni sull'eccezione sollevata da parte attrice, questione che deciderà con sentenza.

All'udienza del 14 Ottobre 2015 sono presenti l'avv. Aldini, in sostituzione dell'avv. Bordoni, per l'attrice e il dott. Corrado De Trizio per l'intervenuta Società Reale Mutua di Assicurazioni.

Entrambe le parti depositano note conclusive, discutono la causa e chiedono sia decisa, ed il giudice la trattiene.

Motivi della decisione.

L'intervento è dichiarato inammissibile.

Dell'ammissibilità dell'intervento volontario spiegato dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni nell'atto introduttivo.

L'attrice assume di avere subito danni fisici.

In virtù della decisione della Corte Costituzionale, che ha ammesso la legittimità sia della domanda di risarcimento rivolta alla compagnia assicuratrice sul quale viaggia sia della domanda rivolta al danneggiante, l'attrice ha scelto quest'ultima facoltà, citando il proprietario del veicolo danneggiante e la compagnia che assicura il veicolo per la R.C.A..

La Società Reale Mutua di Assicurazioni, che assicura per la R.C.A. il veicolo da lei condotto ha svolto un intervento che ha definito "intervento adesivo autonomo (detto anche liticonsortile)". Poiché fonda la ammissibilità dell'intervento sulla sua qualità di mandataria in virtù del "mandato irrevocabile di rappresentanza conferito alla medesima dalla Società Cattolica di Assicurazioni, soc. coop. a r. l." (pag. 9 comparsa di intervento) preliminare è quindi l'accertamento della validità di tale mandato.

Della validità del mandato irrevocabile di rappresentanza.

Parte interveniente ha allegato, (nr. 2, fasc. interv.) copia di tale atto ed il giudicante deve ribadire quanto già esposto in altri giudizi sulla sua validità.

Accerta e dichiara l'invalidità del "Mandato irrevocabile di rappresentanza" cui fa riferimento la Società Reale Mutua Assicurazioni poiché esso è generico e conferito a più compagnie di assicurazione, senza che in esso siano indicati i poteri conferiti distintamente ad ogni singolo mandatario.

Accerta e dichiara quindi l'inammissibilità dell'intervento volontario dalla Società Reale Mutua Assicurazioni non essendo essa, per l'invalidità del titolo, mandataria della Società Cattolica di Assicurazioni.

Della legittimità dell'intervento volontario della Società Reale Mutua di Assicurazioni ex art. 105 c.p.c..

In sede di memoria conclusionale per la decisione sulla legittimità del proprio intervento, la Società Reale Mutua di Assicurazioni ha mutato il fondamento a supporto del proprio intervento, che ribadisce essere "adesivo autonomo" (pagg. 1 e 2 memoria conclusiva) ed è legittimo ai sensi dell'art. 105 c.p.c..

Recita tale norma: "Co 1) Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.

Co 2) Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse."

Ai sensi del comma uno si ha un intervento "adesivo autonomo" quando il terzo interviene e propone domande proprie che ampliano l'oggetto del contendere, ed ai sensi del comma due si ha un "adesivo dipendente" quando il terzo sostiene le ragioni di una parte senza proporre domande nuove ed ampliare il tema del contendere.

Non avendo la Società Reale Mutua di Assicurazioni svolto domande autonome, ovvero domande che possano qualificare l'intervento *litisconsortile* esso deve essere dichiarato "adesivo dipendente".

La Società Reale Mutua di Assicurazione però non indica o esplicita quale sia l'interesse "proprio" che essa ha e che legittimi la sua partecipazione al giudizio.

Nella comparsa conclusionale afferente la questione che qui si discute la Società Reale Mutua di Assicurazione conclude riportandosi alle conclusioni svolte nell'atto di intervento, ma da esse non emerge quale sia l'interesse proprio che la società ha per sostenere le ragioni della Società Cattolica di Assicurazioni ovvero del pregiudizio che subirebbe nell'ipotesi di accoglimento delle domande dell'attrice.

Testualmente così conclude: "In via principale, nel merito, respingere tutte le domande formulate dalla sig. ra [REDACTED] nel presente giudizio in quanto infondate, in fatto e in diritto, eccessive e comunque non provate. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali CPA ed IVA".

Per tuziorismo si deve rilevare questa ulteriore questione: la parte che la Società Reale Mutua Assicurazioni intende adjuvare con il suo intervento, è rimasta contumace.

La contumacia della parte adjuvata non è priva di effetti poiché la parte che svolge un intervento adesivo dipendente non è titolare di un proprio potere dispositivo autonomo.

Il suo potere deriva dal potere della parte adiuvata per cui, all'interno del processo, l'interveniente può svolgere solo una attività di sostegno a quella posta in essere dalla parte adiuvata, ovvero dedurre e svolgere eccezioni solo nell'ambito definito dalle domande ed eccezioni formulate dall'adiuvata.

In giudizio è stata chiamata la "Società Cattolica di Assicurazioni, soc. cooperativa a responsabilità limitata" che non ha formulato né domande né sollevato eccezioni per cui, anche nell'ipotesi di ammissibilità dell'intervento esso sarebbe, allo stato *inutiliter dato*.

Tutto ciò esposto l'intervento è dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Con separata ordinanza il giudice rimette in istruttoria la causa.

Le spese di lite seguono il rigetto e sono liquidate in sentenza.

P.Q.M.

Il giudice di Pace dell'Ufficio di Imola, definitivamente pronunciando sulla domanda di intervento volontario svolta da Società Reale Mutua di Assicurazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Pennica, nel giudizio promosso da [redacted] e, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Bordoni, nei confronti di Società Cattolica di Assicurazioni, soc. cooperativa a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace, e di [redacted], convenuto contumace, sentiti i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza disattesa, così decide:

- Accerta e dichiara la inammissibilità dell'intervento volontario svolto da Società Reale Mutua di Assicurazione, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- Condanna la Società Reale Mutua di Assicurazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese legali in favore di [redacted] liquidate complessivamente in €. 500. 00 per compensi ex D.M. 140/ 12, oltre oneri accessori, C.P.A. ed IVA;

Così deciso in Imola, 30.10.15

Il giudice di pace

Dott. Giuseppe Mazzacurati.

Il Cancelliere
(C. Catia Mangozzi)



UFF. DEL GIUDICE DI PACE
DI IMOLA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Imola, il 30.10.15

M. CANCELLIERE (ES)

(C. Catia Mangozzi)

AWISI : 3.12.2015